

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno Venti del mese di Gennaio dell'anno Milleenovecento-
sessantaquattro, presso la Sede della Ditta AROLITALCA, sita
in Carpi

t r a

il Sig. Rebecchi Adelco, in rappresentanza della Ditta Assistito
dal Dott. GianFranco Baldini dell'API, e

le maestranze rappresentate dai Sigg. Zambelli Ugo, Roversi Gino,
Cavazzoli Vittorio, assistiti dai Sigg. Borsari Giuseppe della
FIOM /CGIL e Bernini GianCarlo della FIM/CISL,

p r e m e s s o

che fin dal 15 Luglio 1963 é stato istituito un super minimo
aziendale del 15% sulla paga contrattuale,

si é stipulato

il seguente accordo istitutivo del premio di produzione, da va-
lere a partire dall'1/1/64 ai sensi del CCNL del 17/2/63 per i
dipendenti dell'industria metal-meccanica privata.

ART. 1 -

Viene istituito un premio collegato alla produzione di macchine
per maglieria, tale premio avrà carattere collettivo e sarà de-
terminato sulla base della produzione realizzata nei singoli mesi
del periodo di validità. Pertanto il periodo che si considera per
il calcolo é il mese.

ART. 2 -

Tenuto presente che la produzione media della Ditta per l'anno
1963 é stata di 10,5 macchine mensili normali tipo 12/100 e di
N. 11 macchine speciali per l'intero anno 963 tipo 12/100 e 12/120
si procede alla istituzione della parte variabile del premio così
consegnato:

per le macchine normali,

dalla 6° alla 10° compresa L. 3.000 ogni macchina

dalla 11° alla 15° compresa L. 5.000 " "

dalla 16° alla 20° " L. 9.000 " "

per le macchine speciali L. 10.000 ognuna.

ART. 3 -

Le cifre risultanti dalla parte variabile del premio, ottenute moltiplicando il N. delle macchine per l'importo assegnato ad ogni macchina, concorre a formare il monte premi mensile.

Detto monte premi dovrà essere suddiviso in parti uguali su tutte le ore retribuite nel periodo in esame. Il monte premi si otterrà con la seguente formula:

$PM \times NM = MP$

dove PM = Premio per ogni macchina, il cui ammontare è fissato dall'art. 2 del presente accordo.

NM = Numero macchine costruite

MP = Monte Premio

MP = Aumento orario, dove MP è monte premio mensile e H è il n. delle ore retribuite.

ART. 4 -

La Ditta corrisponderà a ciascun dipendente per ogni ora effettiva di prestazione di lavoro un'indennità vestiaria, pari a L. 16.

ART. 5 -

Quanto contenuto negli art. precedenti (il 2° e il 3°) ~~non~~ tiene conto di un numero di dipendenti (apprendisti, operai) uguale a 13 unità. Qualora questo numero dovesse variare in più o in meno quanto è oggetto dell'art. 2 del presente accordo, **varierà** secondo la seguente relazione:

Per ogni dipendente in più dei 13 fissati, i minimi di macchine di partenza per la parte variabile del premio verranno elevati di tante unità, quanti sono i dipendenti eccedenti il n. normale:

es/ Dipendenti n. 15: i nuovi minimi di macchine per la parte **variabile** saranno:

Dall'8° alla 12° L. 3.000; dalla 13° alla 17° L. 5.000; dalla 17° in poi L. 9.000.=

Per ogni dipendente in meno dei 13 fissati, i minimi di partenza per la parte variabile del premio, verranno ridotti di tante unità quanti sono i dipendenti in difetto, per arrivare al n. normale.

Es: Dipendenti n. 10, i nuovi minimi di macchine per la parte **variabile** saranno:

dalla 3° all'8° L. 3.000, dalla 9° alla 13° L. 5.000, oltre la 13° L. 9.000.

Letto, Approvato, Sottoscritto

Seguono le firme